

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 182

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante:
«Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli
studenti nei percorsi di istruzione»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alinea, e lettera d)
della legge 11 gennaio 2007, n. 1)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 ottobre 2007)



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

Decreto Legislativo recante Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" ha delegato il Governo a emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, un decreto legislativo finalizzato ad incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

Il presente decreto legislativo consta di sette articoli e provvede ad attuare la delega predetta.

L'articolo 1 si sofferma sull'oggetto e sulle finalità. L'incentivazione delle eccellenze scolastiche è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi, rappresentando un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche. Essa mira a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli allievi pari opportunità per il compiuto sviluppo delle proprie capacità. Attraverso il riconoscimento delle eccellenze si intende inoltre incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali e nella formazione tecnica superiore.

L'articolo 2 disciplina criteri e procedure. Si prevede che la valorizzazione delle eccellenze riguardi – nel rigoroso rispetto delle pari opportunità – tutti gli allievi dell'ultimo triennio dei corsi secondari superiori, in merito sia alle diverse discipline o alle aree pluridisciplinari, sia a settori avanzati di carattere tecnico e professionale. Saranno considerati tanto le prestazioni individuali, quanto i risultati raggiunti da gruppi di studenti qualora – come nel settore tecnico e professionale – si richiedano forme



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

particolari di collaborazione tra gli allievi. Infine, saranno valorizzate le competenze ad alto livello di standardizzazione con validità internazionale, quali ad esempio quelle conseguite nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

L'articolo 3 concerne l'organizzazione delle procedure per l'individuazione delle eccellenze. Esse andranno accertate attraverso momenti di confronto e di competizione (olimpiadi, certamina, competizioni nazionali, ecc.), organizzati di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quelli provinciali e regionali, sino al livello nazionale. Nel merito dovranno essere rispettati alcuni criteri tra cui:

- le iniziative tese al riconoscimento delle eccellenze devono avere a riferimento un'autorità scientifica significativa (università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali...) che garantisca validità alle valutazioni dei risultati conseguiti;
- i soggetti esterni all'amministrazione vengono accreditati in base alle esperienze nazionali ed internazionali già realizzate, alla loro capacità operativa e al loro prestigio scientifico e culturale, nonché alla disponibilità di risorse organizzative e professionali;
- la piena trasparenza nelle norme per la partecipazione, nelle procedure di selezione e nella pubblicità dei risultati.

L'articolo 4 stabilisce i premi e i riconoscimenti. La certificazione delle eccellenze dà non solo accesso a crediti formativi, ma prevede anche varie forme di incentivo, quali ad esempio: benefici di tipo economico, ammissione a tirocini formativi, viaggi di istruzione e visite presso siti specialistici, benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura, ecc.

L'articolo 5 definisce le caratteristiche del Programma annuale di promozione delle eccellenze che fornisce alle istituzioni scolastiche, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie l'informazione puntuale sulle iniziative organizzate per l'intero anno scolastico. Il Programma, adottato con apposito decreto, stabilirà: le discipline, le aree disciplinari ed i settori tecnico-operativi; le modalità delle certificazioni; le procedure di accreditamento; i soggetti proponenti; il calendario delle iniziative e i termini



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

di partecipazione; le procedure di confronto e di competizione e la loro organizzazione; le risorse finanziarie, il monitoraggio.

L'articolo 6 detta le norme in materia di certificazioni dei risultati di eccellenza. Le certificazioni, in collaborazione con i soggetti accreditati, vengono rilasciate – a richiesta dell'interessato e a seconda dei diversi livelli dei confronti e delle competizioni – dai dirigenti scolastici, dai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e degli Uffici Scolastici Regionali e dal Ministero della pubblica istruzione per le competizioni a livello nazionale ed internazionale.

L'articolo 7 – relativo alle norme finali e finanziarie – prevede che il Ministero della pubblica istruzione renda pubblico ogni anno il numero degli studenti che hanno ottenuto le certificazioni di eccellenza e gli eventuali incentivi premiali. Previo consenso degli interessati, gli elenchi degli studenti che hanno conseguito le certificazioni di eccellenza potranno essere resi disponibili per le università, le istituzioni di ricerca e le imprese. All'onere finanziario del provvedimento si fa fronte mediante le risorse stanziare in bilancio dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Le disposizioni del decreto si applicano a partire dall'anno scolastico 2007-2008.



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

**Decreto Legislativo recante
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di
istruzione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d) recante delega al governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico sulle norme per l'istruzione;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l'articolo 13 in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 69 relativo alla Istruzione tecnica superiore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente il e il ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

EMANA



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

il seguente decreto legislativo

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. L'incentivazione delle eccellenze, di cui **all'articolo 2, comma 1, lettera d)** della legge 11 gennaio 2007, n. 1 conseguite, a vario titolo, nel percorso di istruzione, è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di istruzione secondaria superiore.

2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.

3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzata anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e nella formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e all'art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

4. Il raggiungimento di risultati elevati può rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del Piano dell'offerta formativa.

5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze è tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche e a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 2

(Criteri e procedure)

1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti il triennio finale dei corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.

2. L'eccellenza è valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversità e varietà, ad aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate nonché a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.

3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza è organizzata in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificità di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunità determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilità.

4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.

5. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale **collegabili ai percorsi di istruzione**, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

Articolo 3

(Organizzazione)

1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverrà mediante procedure di confronto e di competizione, quali ad esempio olimpiadi, certamina, competizioni



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

nazionali, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, sino al livello nazionale.

2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione, e altri soggetti pubblici e privati **nazionali o comunitari** con esperienze già consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'Amministrazione scolastica, possono concorrere all'individuazione delle eccellenze.

3. Il Ministero della Pubblica Istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti, pubblici e privati, di cui al precedente comma, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma successivo.

4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a. ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorità scientifica significativa quale ad esempio università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validità ad ogni valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilità delle azioni intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie;
- b. per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le esperienze già realizzate con particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la capillarità della loro presenza territoriale, la capacità operativa e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilità di risorse organizzative e professionali;
- c. vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione nonché la pubblicità dei risultati ottenuti.

Articolo 4

(Riconoscimenti e premi)



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione **delle eccellenze**, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7 del presente decreto legislativo:

- a. benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, **istituti e luoghi della cultura**;
- b. ammissione a tirocini formativi
- c. viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici
- d. benefici di tipo economico
- e. altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Articolo 5

(Programma annuale)

1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il Programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.

2. Il Programma annuale viene definito sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.

3. Il Programma annuale contiene:

- a. le discipline, le aree disciplinari ed i settori tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare;



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

- b. le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5 il cui conseguimento dà origine a riconoscimento;
- c. le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica;
- d. i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli organismi accreditati;
- e. il calendario delle iniziative, le modalità di partecipazione;
- f. le procedure di confronto e di competizione e la loro organizzazione;
- g. le risorse finanziarie dedicate, la quota pro capite di incentivo che verrà assicurata agli studenti eccellenti, le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.

4. Possono confluire nel Programma le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, purché promosse e realizzate dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione scolastica medesima.

5. Le competizioni incluse nel programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal Ministero; particolare attenzione sarà dedicata a competizioni con sviluppi anche internazionali.

6. Il Programma annuale prevede le modalità per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.

Articolo 6

(Certificazione dei risultati di eccellenza)

1. Il conseguimento di eccellenza dà sempre diritto a specifica certificazione che è condizione necessaria per conseguire, oltre agli incentivi di cui al precedente articolo 4, anche le facilitazioni utili per l'accesso all'istruzione e formazione superiore.



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite nei percorsi di istruzione, le certificazioni **delle stesse** vengono rilasciate, anche in collaborazione con i soggetti accreditati, da:

- a. i dirigenti delle istituzioni scolastiche, per la certificazione di crediti formativi, come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- b. i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito provinciale a vario titolo, come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- c. i Direttori generali degli Uffici regionali, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito regionale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- d. il Ministero, per la certificazione **delle eccellenze** relativa ai risultati di competizioni a livello nazionale e internazionale.

3. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

Articolo 7

(Norme finali e finanziarie)

1. Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della Pubblica Istruzione, renderà pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2.

2. Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le Università, le istituzioni di ricerca e le imprese.

3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008;



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

4. All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse **allo scopo** stanziato in bilancio nella legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Repertorio Atti n. 79/07 del 20 settembre 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 settembre 2007:

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, recante "*Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università*", il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 1 del 2007 di incentivare l'eccellenza degli studenti, sulla base dei percorsi di istruzione, ottenuta a vario titolo;

VISTA in particolare la lettera e) del citato articolo 2, comma 1 della legge 11 gennaio 2007, n.1, nella quale si prevede che i decreti legislativi sono adottati sentita la Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto legislativo in argomento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007, trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione, con nota pervenuta il giorno 24 luglio 2007 e diramato alle Amministrazioni territoriali;

CONSIDERATO che, nella riunione, a livello tecnico, del 31 luglio 2007, le Regioni hanno fatto presente di non aver potuto esaminare compiutamente lo schema di decreto legislativo, specificando altresì, di porre la questione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 1 agosto 2007.

CONSIDERATO che, l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 1 agosto 2007, non è stato trattato, in ragione dell'assenza dell'ANCI e dell'UPI;

RILEVATO che, in sede di riunione tecnica del 17 settembre 2007, il Coordinamento delle Regioni ha espresso parere favorevole, segnalando le seguenti criticità: 1) nello schema di decreto non è previsto alcun ruolo per le Regioni con riferimento alla programmazione, sebbene le medesime Regioni siano titolari della programmazione dell'offerta formativa; 2) non è previsto, altresì, nel medesimo decreto, alcun ruolo regionale in relazione alla certificazione delle eccellenze utili per l'accesso ai percorsi IFTS; 3) il decreto è carente della previsione di un ruolo regionale nelle fasi intermedie;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO al riguardo, che le Regioni hanno pertanto espresso un parere favorevole con la raccomandazione che venga individuato un ruolo per le Regioni, con particolare riferimento alle fasi di valutazione che precedono la fase nazionale e la certificazione dei crediti per l'accesso alla formazione;

RILEVATO che, l'ANCI, nell'esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, ha specificato di non concordare con l'osservazione delle Regioni, relativamente all'istanza di ampliamento del ruolo regionale;

RILEVATO che il Ministero della pubblica istruzione, si è riservato una verifica delle richieste delle Regioni in sede politica;

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole con l'impegno del Governo ad individuare le forme per attribuire un ruolo alle Regioni, specialmente nelle fasi di valutazione che precedono la fase nazionale e la certificazione dei crediti per l'accesso e la formazione tecnico superiore;

RILEVATO che il rappresentante del Governo ha dato la disponibilità ad accogliere la richiesta delle Regioni;

RILEVATO il parere favorevole dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta



Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

Ufficio Settimo

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2007, N. 1 IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL'ECCELLENZA DEGLI STUDENTI NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo sopra indicato è emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante delega al governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

In particolare, l'articolo 4 del citato provvedimento dispone che il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti dagli studenti possa dar luogo, tra l'altro, a varie forme di incentivo, "da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7 del presente decreto legislativo".

Tale ultima disposizione stabilisce che all'onere derivante dallo schema di decreto legislativo in questione si faccia fronte con le risorse stanziare in bilancio nell'articolo 3 della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della medesima legge 11 gennaio 2007, n. 1 "alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione in esame, a decorrere dall'anno 2007, si provvede con le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della più volte citata legge 11 gennaio 2007, n. 1

11 OTT 2007

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO